

Tabella di concordanza ex art. 31, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica i regolamenti (UE) 648/2012, (UE) 575/2013, (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione Europea.

Nota introduttiva:

Il regolamento (UE) 2024/2987 introduce importanti emendamenti al Regolamento (UE) 2012/649 Emir che disciplina la vigilanza sulle CCP.

La novella introduce alcuni significativi cambiamenti nell'architettura di vigilanza della CCP. Il Regolamento (UE) 2024/2987, noto come "EMIR 3", ha quale finalità principale quella di rafforzare la stabilità finanziaria dell'Unione Europea, riducendo l'eccessiva dipendenza dalle Controparti Centrali (CCP) di paesi terzi.

In primo luogo, la riforma introduce l'obbligo del cd Conto Attivo (active account): Infatti viene previsto obbligo in capo alle controparti (i) che sono o divengono soggette all'obbligo di compensazione e (ii) che eccedono l'attuale soglia di EUR 3.000.000.000,00 in relazione alle seguenti classi di derivati (da considerarsi anche congiuntamente): a) derivati su tassi di interesse denominati in euro o in zloty polacchi; e b) derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro.

Le controparti che soddisfano tali requisiti sono tenute, a partire dal mese di giugno 2025, ad aprire e detenere, per tali derivati, un conto attivo presso una CCP europea e sono tenute a compensare, all'interno del predetto conto attivo e su base media annua, almeno cinque operazioni in ciascuna delle sottocategorie più rilevanti per categoria di contratti derivati e per periodo di riferimento, come individuate dall'ESMA, e salvo che il relativo volume nozionale minimo di compensazione in essere sia pari o inferiore a EUR 6.000.000.000,00.

Il requisito del conto attivo trova la sua origine dall'esigenza del Legislatore europeo di ricollocare le esposizioni dei partecipanti diretti e dei clienti europei da CCPs di Paesi terzi di importanza sistemica (le "Tier 2 CCPs"), favorendo così la stabilità finanziaria dell'Unione Europea.

Inoltre, la riforma prevede che Esma abbia, insieme all'Autorità Nazionale Competente, la co-presidenza del Collegio di supervisione sulla CCP vigilata a livello nazionale.

Infine, viene introdotta una nuova esenzione dall'obbligo di compensazione in relazione ai contratti derivati OTC "avviati e stipulati a seguito di un esercizio ammissibile di riduzione del rischio post-negoziato" ("PTRR"), purché vengano rispettati i seguenti requisiti : a) il soggetto che conduce l'esercizio PTRR è autorizzato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva UE/2014/65 ed è indipendente dalle controparti dei contratti derivati OTC compresi nell'esercizio PTRR; b) è neutrale in termini di rischio di mercato e non contribuisce alla formazione dei prezzi.

I servizi di PTRR costituiscono uno strumento utile per mitigare rischi relativi al portafoglio, senza modificarne il rischio di mercato. Infatti, l'esercizio PTRR non modifica il rischio di mercato dei portafogli interessati, ma riduce piuttosto il rischio di controparte, operativo o sistemico rispetto alle operazioni in derivati esistenti. Dati i vantaggi dei servizi PTRR, il Nuovo Regolamento esenta quindi dall'obbligo di compensazione le operazioni in derivati legate ai servizi PTRR, agevolandone il ricorso da parte di un novero più ampio di partecipanti al mercato.

Nella seguente tabella di trasposizione si fornisce evidenza delle disposizioni del regolamento attuate con lo schema di decreto legislativo di recepimento, indicando la corrispondente norma nazionale che ne costituirà la misura di attuazione.

<p>Regolamento (UE) 2024/2987</p>	
<p>Articolo 4 ter (Servizi di riduzione del rischio post-negoziato)</p> <p>1. Fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio di cui all'articolo 11, l'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non si applica ai contratti derivati OTC avviati e stipulati a seguito di un esercizio ammissibile di riduzione del rischio post-negoziato ("PTRR") ("operazione PTRR") effettuato ai sensi dei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.</p> <p>2. Un'operazione PTRR è esentata dall'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, solo se:</p> <p>a) il soggetto che effettua l'esercizio PTRR ("fornitore di servizi PTRR") soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo;</p> <p>e b) ciascun partecipante all'esercizio PTRR soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3 del</p>	<p>Art. 2 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) (Disposizione di nuova introduzione)</p> <p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 79-ocities dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Le autorità nazionali competenti per il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4-ter del regolamento di cui al comma 1, e delle relative norme tecniche di regolamentazione, da parte dei prestatori di servizi di investimento che forniscono servizi di riduzione del rischio post-negoziato sono: a) la Consob, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente decreto; b) la Banca d'Italia, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 19, comma 4, e 20-bis.1 del presente decreto.».</p>

<p>presente articolo. 3. Un esercizio PTRR ammissibile:</p> <p>a) è condotto da un soggetto autorizzato in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE che è indipendente dalle controparti dei contratti derivati OTC compresi nell'esercizio PTRR;</p> <p>b) consegue una riduzione del rischio in ciascuno dei portafogli sottoposti all'esercizio PTRR;</p> <p>c) è accettato nella sua interezza, di modo che i partecipanti all'esercizio PTRR non possano scegliere quali negoziazioni effettuare nell'ambito di detto esercizio;</p> <p>d) è aperto unicamente alla partecipazione dei soggetti che hanno sottoposto nella fase iniziale un portafoglio all'esercizio PTRR.</p> <p>e) è neutrale in termini di rischio di mercato;</p> <p>f) non contribuisce alla formazione dei prezzi;</p> <p>g) assume la forma di un esercizio di compressione, ribilanciamento o ottimizzazione o di una loro combinazione;</p> <p>h) è eseguito su base bilaterale o multilaterale;</p> <p>4. Un prestatore di servizi PTRR:</p> <p>a) rispetta le norme prestabilite dell'esercizio PTRR, inclusi metodi e algoritmi in cicli preprogrammati, e agisce in modo ragionevole, trasparente e non discriminatorio;</p> <p>b) assicura che i soggetti che partecipano a un esercizio PTRR non influiscano sui risultati dell'esercizio;</p> <p>c) effettua esercizi periodici di compressione in cui gli esercizi PTRR diano luogo a nuove operazioni PTRR;</p> <p>d) tiene registri completi e accurati di tutte le operazioni eseguite nell'ambito di un esercizio PTRR, comprese:</p> <p>i) informazioni sulle operazioni concluse nell'ambito dell'esercizio PTRR;</p>	<p>Criterio di delega: legge 13 giugno 2025 n. 91, articolo 13, co 8-9.</p>
---	---

ii) le operazioni risultanti dall'esercizio PTRR come operazioni modificate o come nuove operazioni, e GU L del 4.12.2024 IT ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2987/oj> 19/71
iii) la variazione complessiva del rischio dei diversi portafogli compresi nell'esercizio PTRR,

e) su richiesta, mette a disposizione dell'autorità competente interessata e dell'ESMA, senza indebito ritardo, le registrazioni di cui alla lettera d);

e f) monitora le operazioni risultanti dall'esercizio PTRR al fine di garantire, per quanto possibile, che l'esercizio PTRR non dia luogo ad alcun abuso o elusione dell'obbligo di compensazione.

5. L'autorità competente che ha autorizzato il prestatore di servizi PTRR a norma dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE, prima che un'operazione PTRR risultante da un esercizio PTRR effettuato da tale prestatore di servizi PTRR possa essere esentata dall'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1, provvede senza indebito ritardo a fare quanto segue:

a) notifica all'ESMA il nome del prestatore di servizi PTRR;

e b) condivide con l'ESMA la propria valutazione del modo in cui il fornitore di servizi PTRR soddisfa gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

L'autorità competente di cui al primo comma conferma all'ESMA, almeno una volta all'anno, che il fornitore di servizi PTRR continua a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 o che il prestatore di servizi PTRR non fornisce più servizi PTRR, a seconda dei casi.

L'ESMA trasmette le informazioni ricevute a norma del primo e del secondo comma del presente paragrafo alle autorità di ciascuno Stato membro con poteri di vigilanza in relazione all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1. L'autorità competente di cui al primo comma del presente paragrafo notifica senza indebito ritardo all'ESMA se un fornitore

di servizi PTRR non soddisfa più i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4.

In seguito a tale notifica, l'ESMA cancella il fornitore di servizi PTRR dall'elenco di cui al quinto comma del presente paragrafo.

A decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi PTRR è stato cancellato da tale elenco, le operazioni PTRR risultanti da un esercizio PTRR effettuato da tale prestatore di servizi PTRR non sono più esentate dall'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 1.

L'ESMA pubblica annualmente un elenco dei fornitori di servizi PTRR notificati all'ESMA a norma del primo comma, lettera a).

6. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli elementi e i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 e le seguenti altre condizioni o caratteristiche degli esercizi PTRR:

a) cosa si intende per neutralità del rischio di mercato in un esercizio PTRR;

b) la riduzione del rischio richiesta nei portafogli presentati;

c) l'eventuale inclusione di portafogli misti contenenti operazioni compensate e non compensate nello stesso esercizio PTRR e le condizioni alle quali tale inclusione sarebbe consentita;

d) i requisiti riguardanti la gestione dell'esercizio PTRR,

e) i requisiti per i diversi tipi di servizi PTRR; f) il processo di monitoraggio dell'applicazione dell'esenzione concessa; e

g) i criteri da applicare per valutare se l'obbligo di compensazione viene eluso.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo

<p>conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.».</p>	
<p>Articolo 7 bis (Conto attivo)</p> <p>1. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie che sono soggette all'obbligo di compensazione a norma degli articoli 4 bis e 10 il 24 dicembre 2024, o che diventano successivamente soggette all'obbligo di compensazione, e che superano una qualsiasi delle categorie di contratti derivati di cui al paragrafo 6 del presente articolo, in una singola categoria elencata in tale paragrafo o complessivamente in tutte le categorie elencate in tale paragrafo, detengono, per tali categorie di contratti derivati di cui al paragrafo 6 del presente articolo, almeno un conto attivo presso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14, se la CCP fornisce servizi di compensazione per i derivati in questione, e compensano almeno un numero rappresentativo di operazioni in tale conto attivo. Qualora una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria sia soggetta all'obbligo di detenere un conto attivo conformemente al primo comma, tale controparte finanziaria o controparte non finanziaria ne informa l'ESMA e la sua autorità competente interessata e istituisce tale conto attivo entro sei mesi dall'assoggettamento a tale obbligo.</p> <p>2. Nel definire i propri obblighi in relazione al paragrafo 1, una controparte appartenente a un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata nell'Unione tiene conto di tutti i contratti derivati di cui al paragrafo 6 compensati da tale controparte o da altri soggetti del gruppo cui appartiene tale controparte ad eccezione delle operazioni infragruppo.</p> <p>3. Le controparti che diventano soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, assicurano che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti:</p> <p>a) il conto è operativo in permanenza, anche per quanto riguarda la documentazione giuridica, la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) (Disposizione di nuova introduzione)</p> <p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 79-ocities dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «<i>1-bis. La Consob è l'autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento di cui al comma 1 e delle relative norme tecniche di regolamentazione nei confronti delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie.</i>»;</p> <p> Criterio di delega: legge 13 giugno 2025 n. 91, articolo 13, co 8-9.</p> <p>Art. 193-quater, co. 1, TUF</p> <p>(Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020)</p> <p>1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono</p>

<p>connettività informatica e i processi interni associati al conto;</p> <p>b) la controparte dispone di sistemi e risorse per essere operativamente in grado di utilizzare il conto, anche con breve preavviso, per grandi volumi di contratti derivati di cui al paragrafo 6 del presente articolo in qualsiasi momento e per ricevere, in un breve periodo di tempo, un ampio flusso di operazioni da posizioni detenute in un servizio di compensazione di notevole importanza sistemica a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater;</p> <p>c) tutte le nuove negoziazioni della rispettiva controparte nei contratti derivati di cui al paragrafo 6 possono essere compensate nel conto in qualsiasi momento;</p> <p>d) la controparte compensa nel conto attivo negoziazioni che sono rappresentative dei contratti derivati di cui al paragrafo 6 del presente articolo che sono compensati mediante un servizio di compensazione di notevole importanza sistemica a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, durante il periodo di riferimento.</p> <p>4. L'obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), è valutato in base ai criteri seguenti:</p> <p>a) le diverse categorie di contratti derivati;</p> <p>b) la scadenza delle negoziazioni;</p> <p>c) le dimensioni delle negoziazioni.</p> <p>L'obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), non si applica alle controparti con un volume di compensazione nozionale compensato inferiore a 6 miliardi di EUR nei contratti derivati di cui al paragrafo 6.</p> <p>La valutazione dell'obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), si basa su sottocategorie.</p> <p>Per ciascuna categoria di contratti derivati, il numero di sottocategorie risulta dalla combinazione delle diverse dimensioni delle negoziazioni e delle diverse fasce di scadenza. I requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), sono soddisfatti dalla controparte entro sei mesi</p>	<p>persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325 bis del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.</p>
--	--

dall'entrata in vigore dell'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e tale controparte riferisce regolarmente conformemente all'articolo 7 ter. I requisiti sono regolarmente sottoposti a prove di stress almeno una volta all'anno.

Ai fini dell'obbligo di rappresentatività da rispettare, di cui al paragrafo 3, lettera d), le controparti compensano, su base media annua, almeno cinque negoziazioni in ciascuna delle sottocategorie più importanti per classe di contratti derivati e per periodo di riferimento definito conformemente al paragrafo 8, terzo comma. Se il numero di operazioni risultante supera la metà del totale delle negoziazioni di tale controparte per i 12 mesi precedenti, l'obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), è considerato soddisfatto se la controparte compensa almeno una negoziazione in ciascuna delle sottocategorie più importanti per classe di contratti derivati per periodo di riferimento.

L'obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), non si applica alla prestazione di servizi di compensazione per i clienti. Il calcolo del volume nozionale di compensazione di una controparte di cui al paragrafo 8, quarto comma, non comprende le attività di compensazione dei suoi clienti.

5. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che compensano almeno l'85 % dei loro contratti derivati appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 6 del presente articolo presso una CCP autorizzata ai sensi dell'articolo 14 sono esentate dagli obblighi di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), del presente articolo, dall'obbligo di cui al paragrafo 4, quarto comma, del presente articolo e dall'obbligo di segnalazione aggiuntiva di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2. 6.

Le categorie di contratti derivati soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

a) derivati su tassi di interesse denominati in euro o in zloty polacchi;

b) derivati su tassi di interesse a breve termine denominati in euro; 7.

Qualora l'ESMA effettui una valutazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 quater, e concluda che determinati servizi o attività forniti dalle CCP di classe 2 sono di rilevanza sistemica significativa per l'Unione o per uno o più dei suoi Stati membri o che i servizi o le attività precedentemente individuati dall'ESMA come aventi rilevanza sistemica significativa per l'Unione o per uno o più dei suoi Stati membri non sono più tali, l'elenco dei contratti soggetti all'obbligo di conto attivo può essere modificato.

Al fine di modificare l'elenco dei contratti soggetti a obblighi di conto attivo, l'ESMA, previa consultazione del CERS e d'intesa con le banche centrali di emissione, presenta alla Commissione un'analisi costi-benefici approfondita ed esaustiva, in linea con la valutazione tecnica quantitativa di cui all'articolo 25, paragrafo 2 quater, primo comma, lettera c), a seconda dei casi, compresi gli effetti su altre valute dell'Unione, e valutando i possibili effetti dell'estensione degli obblighi di conto attivo ai nuovi tipi di contratti, nonché un parere in merito a tale valutazione. L'accordo delle banche centrali di emissione riguarda solo i contratti denominati nella valuta che esse emettono.

Se l'ESMA effettua la valutazione ed emette un parere in cui conclude che l'elenco dei contratti dovrebbe essere modificato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 82 per modificare l'elenco dei contratti derivati ai sensi del primo comma del presente paragrafo.

8. L'ESMA, in cooperazione con l'ABE, l'EIOPA e il CERS e previa consultazione del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), del presente articolo, le condizioni delle relative prove di stress e i dettagli della segnalazione conformemente all'articolo 7 ter. Nell'elaborare tali norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene conto delle dimensioni dei portafogli delle diverse controparti ai sensi del

terzo comma del presente paragrafo, in modo che le controparti con un maggior numero di negoziazioni nei loro portafogli siano soggette a condizioni operative e obblighi di segnalazione più rigorosi rispetto alle controparti con un minor numero di negoziazioni.

Per quanto riguarda l'obbligo di rappresentatività di cui al paragrafo 3, lettera d), l'ESMA specifica le diverse categorie di contratti derivati, con un limite di tre categorie, le diverse fasce di scadenza, con un limite di quattro fasce di scadenza, e le diverse fasce di dimensione delle negoziazioni, con un limite di tre fasce di dimensione delle negoziazioni, per garantire la rappresentatività dei contratti derivati da compensare attraverso i conti attivi.

L'ESMA stabilisce il numero, non superiore a cinque, delle sottocategorie più importanti per ogni classe di contratti derivati da rappresentare nel conto attivo. Le sottocategorie più importanti sono quelle che contengono il maggior numero di negoziazioni durante il periodo di riferimento.

L'ESMA fissa inoltre la durata del periodo di riferimento, che non è inferiore a sei mesi per le controparti con un volume nozionale di compensazione inferiore a 100 miliardi di EUR nei contratti derivati di cui al paragrafo 6 e non inferiore a un mese per le controparti con un volume nozionale di compensazione superiore a 100 miliardi di EUR nei contratti derivati di cui al paragrafo 6.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 giugno 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 9.

Le autorità competenti monitorano e calcolano per soggetto, gruppo e media aggregata il livello di attività nei contratti derivati di cui al paragrafo 6 del presente articolo e trasmettono

tali informazioni al meccanismo di monitoraggio congiunto.

Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, qualora si accerti che una controparte finanziaria o non finanziaria ha violato gli obblighi di cui al presente articolo, la sua autorità competente, mediante decisione, irroga sanzioni amministrative o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento oppure chiede alle autorità giudiziarie competenti di irrogare sanzioni o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, al fine di obbligare tale controparte a porre fine alla violazione.

La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento di cui al secondo comma è effettiva e proporzionata e non supera un massimo del 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente.

Essa è irrogata per ogni giorno di ritardo ed è calcolata a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento di cui al secondo comma è irrogata per un periodo massimo di sei mesi dalla notifica della decisione dell'autorità competente. Al termine di tale periodo l'autorità competente rivede la misura, prorogandola se necessario.

10. Entro il 25 giugno 2026 l'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e il CERS e previa consultazione del meccanismo di monitoraggio congiunto, valuta l'efficacia del presente articolo nell'attenuare i rischi per la stabilità finanziaria per l'Unione rappresentati dalle esposizioni delle controparti dell'Unione verso CCP di classe 2 che offrono servizi di importanza sistemica sostanziale ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 quater.

L'ESMA correda la valutazione di cui al primo comma di una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione contenente una valutazione d'impatto pienamente motivata sulle misure complementari, comprese delle soglie quantitative.

Fatto salvo il primo comma, l'ESMA presenta la sua valutazione e le sue raccomandazioni in

<p>qualsiasi momento successivo al ricevimento di una notifica formale da parte del meccanismo di monitoraggio congiunto, indicando la probabile concretizzazione dei rischi per la stabilità finanziaria per l'Unione a seguito di circostanze specifiche che innescano un evento con implicazioni sistemiche.</p> <p>Entro sei mesi dal ricevimento della relazione dell'ESMA di cui al secondo comma, la Commissione elabora la propria relazione, che può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.</p>	
<p>Articolo 7 ter</p> <p>(Monitoraggio dell'obbligo del conto attivo)</p> <p>1. Una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria soggetta all'obbligo di cui all'articolo 7 bis calcola le proprie attività ed esposizioni al rischio nelle categorie di contratti derivati di cui al paragrafo 6 di tale articolo e comunica ogni sei mesi alla propria autorità competente le informazioni necessarie per valutare il rispetto di tale obbligo. L'autorità competente trasmette all'ESMA senza indebito ritardo tali informazioni. Le controparti di cui al primo comma del presente paragrafo utilizzano, se del caso, le informazioni segnalate a norma dell'articolo 9. La segnalazione comprende anche una dimostrazione all'autorità competente dell'esistenza della documentazione giuridica, della connettività informatica e dei processi interni associati ai conti attivi. 2. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo che, per i contratti derivati di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 6, detengono, oltre ai conti attivi, anche conti presso una CCP di classe 2, comunicano ogni sei mesi alla propria autorità competente informazioni sulle risorse e sui sistemi di cui dispongono per garantire il rispetto della condizione di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3, lettera b). L'autorità competente trasmette tali informazioni all'ESMA senza indebito ritardo. 3. Le autorità competenti di cui al primo comma del presente articolo assicurano che le controparti finanziarie e non finanziarie soggette all'obbligo di cui all'articolo 7 bis</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;">(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58)(Disposizione di nuova introduzione)</p> <p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 79-ocities dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: <i>«1-bis. La Consob è l'autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento di cui al comma 1 e delle relative norme tecniche di regolamentazione nei confronti delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie.»</i>;</p> <p>Critero di delega: legge 13 giugno 2025 n. 91, articolo 13, co 8-9.</p>

<p>adottino le misure appropriate per adempiere a tale obbligo, anche avvalendosi dei poteri di vigilanza previsti dalla loro legislazione settoriale, se del caso, o imponendo le sanzioni di cui all'articolo 12, se necessario. Le autorità competenti possono richiedere una maggiore frequenza delle segnalazioni, in particolare se, sulla base delle informazioni comunicate, non sono state prese misure sufficienti per soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento per quanto riguarda i conti attivi.</p>	
<p>Articolo 7 quater</p> <p>(Informazioni sulla prestazione di servizi di compensazione)</p> <p>1. I partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione sia presso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14 che presso una CCP riconosciuta a norma dell'articolo 25 informano i loro clienti, se l'offerta è disponibile, della possibilità di compensare i loro contratti attraverso una CCP autorizzata a norma dell'articolo 14.</p> <p>2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3 bis, i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione ai clienti comunicano, in modo chiaro e comprensibile, per ciascuna CCP presso la quale prestano servizi di compensazione, le commissioni da addebitare a tali clienti per la prestazione di servizi di compensazione e tutte le altre commissioni applicate, comprese quelle addebitate ai clienti che trasferiscono i costi, e altri costi connessi alla prestazione di servizi di compensazione.</p> <p>3. I partecipanti diretti e i clienti che forniscono servizi di compensazione forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1: a) quando stabiliscono un rapporto di compensazione con un cliente; e b) almeno su base trimestrale.</p> <p>4. L'ESMA, in consultazione con l'ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il tipo di informazioni di cui al paragrafo 2.</p> <p>L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo</p>	<p>Art. 2</p> <p>(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58)(Disposizione di nuova introduzione)</p> <p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 79-ocities il primo comma è sostituito dal seguente: <i>«1. La Consob è l'autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo 3, 7-quater, 7-quinquies e 38, paragrafi 8 e 9, del regolamento n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, nonché degli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7 del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali.»</i>;</p> <p>Criterio di delega: legge 13 giugno 2025 n. 91, articolo 13, co 8-9.</p>

<p>comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025.</p> <p>Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.</p>	
<p>Articolo 7 quinquies</p> <p>(Informazioni sull'attività di compensazione nelle CCP riconosciute a norma dell'articolo 25)</p> <p>1. I partecipanti diretti e i clienti che compensano contratti tramite una CCP riconosciuta a norma dell'articolo 25 segnalano tale attività di compensazione come segue:</p> <p>a) se sono stabiliti nell'Unione ma non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata nell'Unione, segnalano alle loro autorità competenti;</p> <p>b) se fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata nell'Unione, l'impresa madre di tale gruppo nell'Unione segnala detta attività di compensazione su base consolidata alla propria autorità competente.</p> <p>Le relazioni di cui al primo comma contengono annualmente informazioni sull'ambito dell'attività di compensazione presso la CCP riconosciuta specificando:</p> <p>a) il tipo di strumenti finanziari o non finanziari compensati;</p> <p>b) i valori medi compensati nell'arco di un anno per valuta dell'Unione e per classe di attività;</p> <p>c) l'importo dei margini raccolti;</p> <p>d) i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento; e</p> <p>e) l'obbligo di pagamento più elevato. Le autorità competenti trasmettono tempestivamente le informazioni di cui al</p>	<p>Art. 2</p> <p>(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) (Disposizione di nuova introduzione)</p> <p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 79-<i>ocities</i> il primo comma è sostituito dal seguente: «1. La Consob è l'autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo 3, 7-<i>quater</i>, 7-<i>quinquies</i> e 38, paragrafi 8 e 9, del regolamento n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, nonché degli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7 del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali.».</p> <p>Critério di delega: legge 13 giugno 2025 n. 91, articolo 13, co 8-9.</p>

<p>secondo comma all'ESMA e al meccanismo di monitoraggio congiunto.</p> <p>2. L'ESMA, in cooperazione con l'ABE, l'EIOPA e il CERS e previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto delle informazioni da segnalare e il livello di dettaglio delle informazioni da fornire conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto dei canali di segnalazione esistenti e delle informazioni già a disposizione dell'ESMA nel contesto del quadro di segnalazione esistente, compreso l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9.</p> <p>L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025.</p> <p>Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato delle informazioni da presentare all'autorità competente di cui al paragrafo 1 tenendo conto dei canali di segnalazione esistenti. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.</p>	
<p>Articolo 12</p> <p>(Sanzioni)</p> <p>l'articolo 12 è così modificato:</p> <p>a) è inserito il seguente paragrafo:</p> <p>«1 bis. Fatti salvi il paragrafo 1 del presente articolo e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, l'autorità competente impone, mediante decisione, sanzioni amministrative o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, o chiede alle</p>	<p>Art. 193-quater, co. 1, TUF</p> <p>(Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, e dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020)</p>

autorità giudiziarie competenti di irrogare sanzioni o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento ai soggetti cui si applica l'obbligo di segnalazione a norma dell'articolo 9 qualora le informazioni segnalate ripetutamente contengano errori manifesti sistematici. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento di cui al primo comma non supera l'1 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente che, in caso di violazione in corso, il soggetto è tenuto a pagare per ogni giorno di prosecuzione della violazione, fino all'osservanza dell'obbligo o al suo ripristino.

La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento può essere applicata per un periodo massimo di sei mesi dalla data stabilita nella decisione dell'autorità competente che impone la cessazione di una violazione e irroga la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, se l'ordinamento giuridico di uno Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità competente e la sanzione sia irrogata da un'autorità giudiziaria, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità competenti. In ogni caso, le sanzioni irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge che adottano a norma del presente paragrafo entro il 24 dicembre 2024 e comunicano senza ritardo qualsiasi legge modificativa o modifica successive riguardante le suddette disposizioni.

5. L'ESMA, in cooperazione con l'ABE, l'EIOPA e il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare cosa si intende per errori manifesti sistematici di cui al paragrafo 1 bis. L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è

1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione è commessa da una società o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325 bis del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

<p>delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.</p>	
<p>Articolo 17 bis</p> <p>(Procedura accelerata per l'autorizzazione di un'estensione dell'autorizzazione)</p> <p>1. Si applica una procedura accelerata per l'autorizzazione di un'estensione dell'autorizzazione se una CCP intende estendere la propria attività servizi o attività aggiuntivi di cui all'articolo 15 e se tale estensione soddisfa tutte le condizioni seguenti:</p> <p>a) non comporta la necessità per la CCP di adattare in modo significativo la propria struttura operativa in qualsiasi momento del ciclo contrattuale;</p> <p>b) non comporta l'offerta di compensare contratti che non possono essere liquidati secondo le stesse modalità o congiuntamente a contratti già compensati dalla CCP;</p> <p>c) non comporta la necessità per la CCP di tenere conto di nuove specifiche contrattuali sostanziali;</p> <p>d) non comporta l'introduzione di nuovi rischi sostanziali né aumenta in modo significativo il profilo di rischio della CCP;</p> <p>e) non comporta l'offerta di un nuovo meccanismo o servizio di regolamento o consegna che comporti la creazione di collegamenti con un diverso sistema di regolamento titoli, depositario centrale di titoli o sistema di pagamento che la CCP non ha utilizzato in precedenza.</p> <p>2. Una CCP che presenta una domanda per l'estensione di un'autorizzazione esistente a servizi o attività di compensazione aggiuntivi secondo la procedura accelerata di cui al presente articolo dimostra che l'estensione proposta delle sue attività a servizi o attività di</p>	<p>Art. 79-sexies</p> <p>(Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali)</p> <p>1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) 648/2012. La medesima autorità revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento.</p> <p>Si applica l'articolo 79 octiesdecies.</p>

compensazione aggiuntivi può essere valutata nell'ambito di siffatta procedura.

La CCP presenta la propria domanda di estensione utilizzando un formato elettronico tramite la banca dati centrale e fornisce tutte le informazioni a norma dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4, necessarie per dimostrare di aver adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. Conformemente all'articolo 17 quater, un avviso di ricevimento della domanda è inviato tramite la banca dati centrale entro due giorni lavorativi dalla presentazione della stessa.

3. Entro 15 giorni lavorativi dall'accusa di ricevuta di una domanda a norma del paragrafo 2, del presente articolo, l'autorità competente della CCP, dopo aver esaminato i contributi dell'ESMA e del collegio di cui all'articolo 18, decide:

a) se la domanda soddisfa le prescrizioni per essere valutata secondo la procedura accelerata di cui al presente articolo; e

b) ove la domanda soddisfi le prescrizioni per essere valutata secondo la procedura accelerata di cui al presente articolo, se:

i) concedere l'estensione dell'autorizzazione se la CCP è conforme al presente regolamento; o

ii) rifiutare l'estensione dell'autorizzazione se la CCP non è conforme al presente regolamento.

Se una CCP presenta domanda di estensione dell'autorizzazione a norma dell'articolo 15, l'autorità competente della CCP può basarsi su una parte della valutazione precedentemente effettuata a norma del presente articolo nella misura in cui la domanda di estensione non comporti una modifica o non incida altrimenti sulla valutazione precedente relativa a tale parte. La CCP conferma all'autorità competente della CCP che non vi sono cambiamenti nei fatti alla base di tale parte della valutazione.

Se l'autorità competente ha deciso che l'estensione dell'autorizzazione non soddisfa le prescrizioni per essere valutata secondo la procedura accelerata, la domanda della CCP è

<p>respinta. Se l'autorità competente ha deciso di non concedere l'estensione dell'autorizzazione, l'estensione dell'autorizzazione è rifiutata.</p> <p>4. L'autorità competente della CCP notifica per iscritto alla CCP richiedente, tramite la banca dati centrale, entro il termine di cui al paragrafo 3, la propria decisione a norma di tale paragrafo.</p> <p>5. L'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), del presente articolo, e per specificare la procedura di consultazione dell'ESMA e del collegio di cui all'articolo 18 conformemente al paragrafo 3 del presente articolo in merito al rispetto o meno di tali condizioni.</p> <p>Nello specificare ulteriormente le condizioni di cui al primo comma, l'ESMA stabilisce la metodologia da utilizzare e i parametri da applicare per decidere quando una condizione è considerata soddisfatta. L'ESMA elenca e specifica inoltre se vi sono tipiche estensioni di servizi e attività che potrebbero essere considerate, in linea di principio, soggette alla procedura accelerata di cui al presente articolo. L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 25 dicembre 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.</p>	
<p>Articolo 18</p> <p>(Collegio)</p> <p>l'articolo 18 è così modificato:</p> <p>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. Entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), l'autorità competente della CCP istituisce un collegio per facilitare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 15, 17, 17 bis, 20, 21, 30, 31,</p>	<p>Art. 79-quinquies, co. 3, TUF</p> <p>(Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali) (Nuovo)</p> <p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: il terzo comma dell'articolo 79-quinquies è sostituito dal seguente:</p> <p>«3. La Banca d'Italia istituisce il collegio di autorità previsto dall'articolo 18 del</p>

<p>32, 35, 37, 41, 49, 51 e 54. Tale collegio è copresieduto e gestito dall'autorità competente e da uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, lettera b) ("copresidenti").»;</p>	<p><i>regolamento di cui al comma 1, e lo gestisce e co-presiede insieme a uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP di cui all'articolo 24-bis, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.».</i></p> <p>Critério di delega: legge 13 giugno 2025 n. 91, articolo 13, co 8-9.</p>
<p>Articolo 38 (Trasparenza)</p> <p>Omissis</p> <p>8. I partecipanti diretti che forniscono servizi di compensazione e i clienti che prestano servizi di compensazione forniscono ai loro clienti almeno quanto segue:</p> <p>a) informazioni sulle modalità di funzionamento dei modelli di marginazione della CCP;</p> <p>b) informazioni sulle situazioni e sulle condizioni che potrebbero far scattare le richieste di margini;</p> <p>c) informazioni sulle procedure utilizzate per stabilire l'importo che i clienti devono depositare; e</p> <p>d) una simulazione dei requisiti in materia di margini ai quali i clienti potrebbero essere soggetti in scenari diversi. Ai fini della lettera d), la simulazione dei requisiti in materia di margini comprende sia i margini richiesti dalla CCP che gli eventuali margini aggiuntivi richiesti dai partecipanti diretti e dai clienti che prestano essi stessi servizi di compensazione. I risultati di tale simulazione non sono vincolanti. Su richiesta di un partecipante diretto, la CCP fornisce senza indebito ritardo a tale partecipante diretto le informazioni richieste per consentirgli di conformarsi al primo comma del presente paragrafo, a meno che tali informazioni non siano già fornite a norma dei paragrafi da 1 a 7. Se il partecipante diretto o il cliente presta servizi di compensazione, trasmette tali informazioni ai propri clienti, se del caso. 9. I partecipanti diretti della CCP e i clienti che</p>	<p>Art. 2 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) (Disposizione di nuova introduzione)</p> <p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 79-ocities il primo comma è sostituito dal seguente: «1. La Consob è l'autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo 3, 7-querter, 7-quinquies e 38, paragrafi 8 e 9, del regolamento n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, nonché degli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7 del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali.».</p> <p>Critério di delega: legge 13 giugno 2025 n. 91, articolo 13, co 8-9.</p>

<p>forniscono servizi di compensazione informano chiaramente i loro clienti esistenti e potenziali delle potenziali perdite o altri costi che possono trovarsi a sostenere in seguito all'applicazione delle procedure di gestione dell'inadempimento e delle modalità di allocazione delle perdite e delle posizioni previste dal regolamento operativo della CCP, indicando anche il tipo di risarcimento che possono ricevere, tenuto conto dell'articolo 48, paragrafo 7. I clienti ricevono informazioni sufficientemente dettagliate per poter comprendere le perdite o altri costi che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero dover sostenere qualora la CCP attuasse provvedimenti di risanamento.</p> <p>Omissis</p>	
<p>Articolo 49 bis</p> <p>(Procedura accelerata per modifiche non significative dei modelli e dei parametri di una CCP)</p> <p>1. Se ritiene che una modifica di un modello o di un parametro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, che intende adottare non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 decies di tale articolo, la CCP può chiedere che la domanda di convalida della modifica sia soggetta alla procedura accelerata di cui al presente articolo. 2. La procedura accelerata si applica a una proposta di modifica di un modello o di un parametro se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) la CCP ha chiesto la convalida di una modifica da valutare a norma del presente articolo; e b) l'autorità competente della CCP e l'ESMA hanno concluso ciascuna che la modifica proposta non è significativa ai sensi del paragrafo 4. 3. La CCP presenta la domanda, compresi tutti i documenti e le informazioni necessari a norma dell'articolo 49, paragrafo 5, lettera d), in formato elettronico tramite la banca dati centrale. La CCP fornisce tutte le informazioni necessarie per dimostrare il motivo per cui la modifica proposta deve essere considerata non significativa e può pertanto essere valutata secondo la procedura accelerata di cui al presente articolo. Un avviso di ricevimento della domanda è inviato alla CCP tramite la banca dati centrale entro due giorni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;">(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) (Disposizione di nuova introduzione)</p> <p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 79-<i>sexies</i> sono aggiunte le seguenti modificazioni: al quinto comma dopo le parole: «<i>dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1,</i>» sono aggiunte le seguenti: «<i>49 bis, paragrafo 1,</i>»</p> <p> Criterio di delega: legge 13 giugno 2025 n. 91, articolo 13, co 8-9.</p>

lavorativi dalla presentazione della domanda stessa. 4. L'autorità competente della CCP e l'ESMA decidono ciascuna, entro 10 giorni lavorativi dall'avviso di ricevimento della domanda, se la modifica proposta è significativa o meno. IT GU L del 4.12.2024 62/71 ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2987/oj> 5. Qualora, conformemente al paragrafo 4, l'autorità competente della CCP o l'ESMA abbiano deciso che la modifica è significativa, se ne informano reciprocamente per iscritto e la domanda di convalida della modifica non è soggetta alla procedura accelerata di cui al presente articolo. L'autorità competente della CCP informa la CCP richiedente tramite la banca dati centrale, accludendo una motivazione circostanziata, entro due giorni lavorativi dalla decisione adottata a norma del paragrafo 4. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, la CCP ritira la domanda o la integra per soddisfare i requisiti per la domanda di cui all'articolo 49. 6. Qualora, conformemente al paragrafo 4, l'autorità competente della CCP e l'ESMA abbiano deciso che la modifica non è significativa, ciascuna di esse, entro tre giorni lavorativi da tale decisione: a) concede la convalida, se la CCP è conforme al presente regolamento, o la rifiuta, se la CCP non rispetta il presente regolamento; e b) si comunicano reciprocamente per iscritto, fornendo una spiegazione circostanziata, se la convalida è stata concessa o rifiutata. Se una di esse non ha concesso la convalida del modello, la convalida è rifiutata. 7. L'autorità competente della CCP comunica per iscritto alla CCP richiedente, tramite la banca dati centrale, accludendo una motivazione circostanziata, entro due giorni lavorativi dall'adozione delle decisioni a norma del paragrafo 6, se la convalida è stata concessa o rifiutata.»;